

Leggi finanziarie: entrate previste, entrate riscosse?

di Marilisa Bombi

La legge finanziaria costituisce uno dei tre strumenti della manovra di bilancio annuale del Governo. Approvata dal Parlamento con un sistema più volte contestato dai puristi in quanto viola l'articolo 72 della Costituzione comprende le nuove disposizioni che hanno un' influenza sui conti pubblici, sia relativamente alle entrate dello Stato, sia sul fronte delle uscite; la spesa pubblica, per intenderci. Questo provvedimento viaggia, sostanzialmente, su due binari che corrispondono a due distinti obiettivi. Da un lato ridurre il deficit pubblico, aumentando le entrate, riducendo le spese ma anche prevedendo interventi strutturali in grado di ridurre gli oneri a carico delle imprese; dall'altro intervenendo sulle entrate, aumentando il prelievo fiscale di un certo tipo ed abbassandone un altro. Nella legge finanziaria sono stati, nel tempo, introdotti o innovati importanti istituti. Solo per citarne uno è stato, ad esempio, con la legge finanziaria del 2004 (legge 537/2003) innovato in termini liberistici l'istituto della denuncia di inizio attività, nato con l'articolo 19 della legge 241 del 1990 che ha subito, poi, una rilevante modificazione con il d.l. sulla competitività n. 35/2005 e che sta, nuovamente, per essere rielaborato essendo incluso nel ddl Capezzone sullo sportello unico per le imprese. E' stata, ad esempio, modificata con la legge finanziaria del 2006 (legge 266/2005) la disciplina degli apparecchi da gioco che ha introdotto in Italia le news slot eufemismo per arraffasoldi perbenista, qual è, perlomeno in questo settore, lo Stato italiano.

Ma se le spese individuate sono certe e con tendenza all'ottimismo, lo sono di meno le entrate le cui norme in finanziaria dovrebbero assicurare; ciò è dovuto principalmente al fatto che molto spesso le disposizioni non hanno carattere perentorio. Emblematico, in tal senso, è il comma 336 (ovviamente dell'articolo 1) della legge 311/2004; la legge finanziaria del 2005, tanto per intenderci. Questa disposizione che vale la pena rileggere, dispone che:

“I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a

carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249”.

Una esaustiva circolare dell’Agenzia delle entrate di un anno fa ed evidentemente emessa in relazione al fatto che alle casse dello Stato erano pervenute scarse risorse rispetto a quelle preventivate, ha chiarito in maniera dettagliata ogni singola fattispecie compiendo anche un’esemplificazione delle situazioni soggette all’individuazione e al classamento delle unità immobiliari. Si va così, seguendo l’ordine individuato dall’Agenzia delle entrate, dalle stazioni di servizio ai fari, dai fabbricati destinati all’esercizio del culto, alle costruzioni mortuarie, dai chioschi ai ripetitori. Un’indagine della Commissione finanze della Camera circa l’attuazione della disposizione contenuta nella legge finanziaria di due anni fa sarebbe, al riguardo, più che opportuna, soprattutto nel momento in cui si vanno a gettare le basi per il trasferimento del catasto ai comuni. Il mancato introito, infatti, non dovrebbe essere poca cosa e sarebbe interessante conoscere, a tale proposito, quante stazioni radio base degli operatori telefonici sono state censite e classificate, quante centraline del gas ed elettriche, quante stazione di rifornimento, rispetto alle migliaia distribuite sul territorio nazionale hanno provveduto ad adempiere all’obbligo di legge.

Se è stato plaudito, comunque, il trasferimento delle funzioni collegate al catasto ai comuni, sulla base del principio di sussidiarietà, non va ignorato il fatto che gli uffici tecnici degli enti locali, soprattutto quelli minori, sono gravati da oneri molto spesso incompatibili con il lavoro di indagine richiesto. In tal senso, un ruolo attivo potrebbe essere svolto dalla Guardia di finanza anche in relazione al fatto che i mancati classamenti comportano, palesemente, un danno erariale. Non solo, ma al fine di contenere l’impegno degli accertatori potrebbe essere previsto il rimborso delle spese tecniche sostenute mediante detrazione d’imposta per le imprese che provvedono autonomamente o la rinuncia, da parte dello Stato, agli interessi di mora. Non si dovrebbe trattare, nel caso specifico di un’autodenuncia, bensì di una collaborazione attiva tra pubblico e privato sempre più necessaria a costruire attraverso la sussidiarietà orizzontale un nuovo senso di appartenenza.